



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Roma, 06.05.2026

**Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici,
la formazione del personale scolastico e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione**

Dr.ssa Antonella Tozza

dgosvi.segreteria@istruzione.it

e, p.c.

**Al Capo dipartimento per il sistema educativo
e di istruzione e formazione**

Dr.Carmela Palumbo

DPIT.segreteria@istruzione.it

Oggetto: Direttiva MIM per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. **Prosecuzione della procedura del confronto ai sensi dell'art.5 del CCNL AREA ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021.**

Facendo seguito alla seduta di confronto tenutasi in data 5 maggio di cui all'oggetto ed in previsione dell'incontro fissato per oggi alle ore 15:00 si propongono, con spirito sempre costruttivo, le seguenti richieste emendative.

REVISIONE DEL LIMITE MINIMO DEL 30% RELATIVO ALLE RISORSE CON ESPERIENZA UNIVERSITARIA

Accogliamo con favore l'aver cassato la disposizione di cui all'art.6, comma 2, lett.c) della Direttiva, con la quale veniva richiesta *l'attestazione della presenza nel percorso professionale di formatori con collaborazione e/o pregressa esperienza universitaria (almeno triennale) in o con strutture universitarie (almeno 30% del totale di formatori)*. Molto più ossequiosa del dettato normativo la previsione attuale che impone agli Enti di formazione la presenza di *capacità tecnico-professionale fondate sulle competenze e sull'esperienza dei formatori impiegati assicurando la presenza qualificata di professori universitari ordinari o associati*. Con eliminazione dunque del vincolo originario del 30%.

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA

Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -

Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI CORSI

Non così la disposizione di cui all'art.8, comma 4, lett.e) che prevede un obbligo di **presenza di un adeguato numero di professori universitari ordinari o associati**. Sul termine 'adeguato' continuiamo a manifestare forti perplessità legate ad un duplice ordine di considerazioni. La prima legata ad una discrezionalità troppo ampia in capo all'amministrazione nel considerare *adeguata*, o meno, la presenza di professori universitari nei singoli corsi. La seconda legata alla specificità dei corsi che si vanno ad organizzare che, in quanto curvati magari su versanti meramente operativi, non necessariamente devono prevedere tale presenza. Si pensi per esempio ai corsi destinati al personale ATA. Meglio sarebbe, come abbiamo proposto nella istanza del 20 aprile scorso, una presenza dei suddetti professori universitari nell'organigramma dei formatori dell'ente, e non nei singoli corsi.

Un vincolo che stride con quanto le istituzioni scolastiche hanno sperimentato nell'ultimo quinquennio nella realizzazione dei progetti PNRR, quali quelli dei DD.MM. 170/2022, 65/2023, 66/2023 e 19/2024, per i quali l'esternalizzazione delle attività formative ad enti anche non accreditati ha costituito un *quid pluris* non di poco conto ai fini di una ricaduta non meramente accademica, ma curvata su un approccio di tipo più operativo ed esperienziale. E' vero che il novellato art.8 del d.lgs.59/2017 prevede ((...)) *la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti*, ma è altrettanto vero che la stessa norma non prevede, né impone alcun vincolo quantitativo o legato a valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

ACCREDITAMENTO EX-NOVO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE GIA' ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2026

Benché rispetto alla prima versione sia stata alleggerita la disposizione di cui al comma 2, dell'art.2 della suddetta Direttiva prevedendo al comma 5 dell'art.20 che ***in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 comma 11, i soggetti già accreditati o qualificati ai sensi della Direttiva n. 170/201611, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 4 e 5, all'atto di presentazione della domanda, devono presentare apposita dichiarazione di impegno ad acquisirli, entro 8 mesi dal termine di presentazione della domanda medesima, a pena di decadenza, depositando la documentazione comprovante il possesso degli stessi tramite la piattaforma SOFIA***, DIRIGENTISCUOLA ribadisce la necessità di garantire ai suddetti enti una procedura semplificata che veda gli stessi aggiornare alla data odierna i soli requisiti mancanti, e non presentare *ex-novo* l'intera documentazione.

Sede operativa: Via Arenula n. 16 – 00186 - ROMA
Sede Legale e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA
TELEF/FAX 0881748615 – Cell.: 349 2503243 - C.F. 94086870717
PEC: dirigentiscuola@pec.it - Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org -
Sito: www.dirigentiscuola.org – Canale Telegram: <https://t.me/DirigentiScuola>



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



INCOERENZA CON IL SISTEMA DELL'ALTA FORMAZIONE (AFAM E ITS)

La bozza della determina, anche nella seconda versione, ignora l'evoluzione del sistema formativo italiano che oggi vede nell'AFAM e negli ITS due pilastri del sistema formativo scolastico:

- AFAM: ai sensi della legge 508/1999, i docenti e le istituzioni AFAM sono equiparati a quelli universitari. Imporre una quota "universitaria" distinta rischia di declassare illegittimamente l'esperienza maturata nelle Accademie e nei Conservatori
- ITS Academy: gli ITS Academy, anche alla luce della recente riforma, rappresentano oggi il più importante segmento terziario professionalizzante. Molti docenti operanti nel settore della formazione docenti provengono da percorsi d'eccellenza in ambito ITS che la Direttiva dovrebbe valorizzare anziché escludere.

Rivista positivamente la tempistica **con proroga al 30 ottobre 2026** dei connessi adempimenti.

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale
(**Attilio Bratta**)